

CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ASM SRL DELLA DURATA DI ANNI TRE - CIG X9A136D14A

ART. 1 – OGGETTO

ASM srl intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa ad un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo.

Il broker è svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolge la propria attività nell'interesse esclusivo di ASM srl.

Il servizio è comprensivo di assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore di ASM srl, nei termini di cui agli art. 106 e segg. del D.Lgs.n.209/2005, a titolo indicativo:

1. **risk management**: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sulla Società assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;

2. **analisi delle polizze assicurative** esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico della Società, mantenendo alti standard di tutela;

3. **aggiornamento e revisione delle coperture assicurative** a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della Società, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;

4. **effettuazione di indagini di mercato** per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;

5. **assistenza nelle procedure di scelta del contraente** quando necessarie: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative della Società ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es.: controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, ecc.);

6. **assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali** (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.);

7. **pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione**: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker, il quale percepirà il pagamento del premio dalla Società contraente e lo verserà all'assicuratore entro e non oltre 7 (sette) giorni provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria -anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio " – del pagamento così effettuato.

8. **gestione sinistri** : assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte.

9. **supporto formativo** del personale della Società che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

10. **resa di pareri, assistenza e consulenza** alla Società su questioni in materia assicurativa o attinente.

Al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte della Società, inoltre alla Compagnia, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie).

È altresì compito del broker:

- espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici comunali;
- l'analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
- il coordinamento con la Società che deve fornire le informazioni necessarie alla trattazione dei sinistri e verifica del rispetto delle procedure concordate.

Per i sinistri attivi : per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici aziendali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per la Società.

Altre attività consistenti:

- nell'assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso la Società, consistenti:
 - o nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - o nella resa di pareri su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
 - o nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

11. **Trasmissione di informazioni** inerenti alle innovazioni legislative nelle assicurazioni delle amministrazioni pubbliche o a controllo pubblico e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

12. **corsi di formazione ed aggiornamento** per il personale della Società addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità;

13. **strumenti informatici** da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

14. **servizi accessori ed aggiuntivi** offerti in sede di gara dall'impresa;

15. **Individuazione di un referente principale** (o più referenti determinati) per qualsiasi problematica e assistenza assicurativa per ASM srl.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dalla stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga fino a un periodo massimo di un anno.

Il broker, che risulterà aggiudicatario del servizio, dovrà assicurare, alla scadenza del servizio stesso, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio.

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Amministrazione:

- recedere dal contratto, senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova;
- affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La ditta aggiudicataria rimane comunque impegnata a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Referente del broker e staff di interfaccia con ASM srl.

Il Broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, il Referente del Servizio, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa di ASM srl.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici di ASM srl anche in caso di urgenza; il Referente del Servizio dovrà recarsi presso gli uffici di ASM srl tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici di ASM srl. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale (almeno due operatori) con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici di ASM srl.

Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato d'Oneri e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di ASM srl.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker. Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi aziendali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi aziendali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa, trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara.

Variazioni e/o aggiunte al servizio.

ASM srl si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività di ASM srl stessa. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Società alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi ai quali verranno applicate le aliquote provvigionali offerte dal Broker aggiudicatario in sede di gara.

ART. 5 – POLIZZA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà consegnare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all'art. 10 co. 3 del d.lgs. 209/2005 e comunicare successivamente le eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno euro 2.500.000,00.

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, dovrà inoltre costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo posto a base di gara.

La cauzione dovrà essere costituita con le modalità e i termini di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 6 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 7 - PENALITA'

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nella offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, ASM srl intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 8 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'Oneri e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice nei seguenti casi:

- qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 8 del presente capitolato d'onori qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

ART.11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato è vietata ogni forma di subappalto.

ART. 12 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

ART. 13 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Milano è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.